

	Comune di Casalmaiocco Provincia di Lodi	Sigla	Numero	Data
		C.C.	8	28/02/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21:00**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Il Sindaco Dott. Marco Vighi** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	VIGHI MARCO	SI		8	ORIGONI ILARIO	SI	
2	CORVINI VITALE	SI		9	ROSSETTI MATTEO	SI	
3	BACCHI MARIA PIERA	SI		10	GOGLIO SERGIO	SI	
4	SECONDI ANDREA		SI	11	VAGHI MARIA GIOVANNA		SI
5	ROSSI MICHELE	SI		12	ERBA GIUSEPPE		SI
6	SEGALINI GIUSEPPE	SI		13	FELLIN MAURIZIO	SI	
7	CATTANEO LUIGI	SI					

Totale Presenti n. 10

Totale Assenti n. 3

Partecipa il Il Segretario Generale **Dott. Carlino Diego**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato che la base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Visto il comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) nel quale è previsto che il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17.04.2014 n. 6, con cui veniva approvato il Regolamento IUC – Componente TASI;

Atteso che ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto espressamente dall'articolo 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Ritenuto opportuno individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio	Indicazione costo da iscrivere nel Bilancio 2018
Illuminazione Pubblica e manutenzione impianti	€ 85.000,00
Spese per servizio di sicurezza pubblica	€ 100.0000,00
Manutenzione ordinaria strade	€ 3.500,00
Funzionamento e manutenzione biblioteca	€ 40.033,04

Ritenuto opportuno definire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2018 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione Principale e relative pertinenze (esclusi A1 – A8 – A9)	Esente
Abitazione Principale e relative pertinenze A1 – A8 – A9	0,50 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili escluso cat. D e Cat. A (tranne A10)	2,50 per mille
Immobili categoria A (non abitazione principale) escluso A10 e immobili categoria D	1,00 per mille

Dato atto che si intendono abitazione principale gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto con categoria catastale da A1 ad A9 e le loro pertinenze (ex articolo 13 comma 2 Decreto Legge 201/2011 e Decreto Legge 16/2014) nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Rilevato che si intende prevedere una detrazione pari ad € 380,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze in possesso di residente che hanno un'età pari o superiore ad 85 anni e alle famiglie formate da coppia sposata di età compresa tra i 20 e 30 anni con figli;

Rilevato che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo dovuto e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la quota spettante all'occupante non è dovuta;

Dato atto che, ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile è ridotta al 50%;

Dato atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Comunale IUC componente TASI;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2018 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione Principale e relative pertinenze (esclusi A1 – A8 – A9)	Esente
Abitazione Principale e relative pertinenze A1 – A8 – A9	0,50 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili escluso cat. D e Cat. A (tranne A10)	2,50 per mille
Immobili categoria A (non abitazione principale) escluso A10 e immobili categoria D	1,00 per mille

3. di stabilire una detrazione pari ad € 380,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze in possesso di residente che hanno un'età pari o superiore ad 85 anni e alle famiglie formate da coppia sposata di età compresa tra i 20 e 30 anni con figli;
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2019;
5. Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio	Indicazione costo da iscrivere nel Bilancio 2017
Illuminazione Pubblica e manutenzione impianti	€ 91.000,00
Spese per servizio di sicurezza pubblica	€ 116.010,53
Manutenzione ordinaria strade	€ 3.000,00
Funzionamento e manutenzione biblioteca	€ 20.500,00

6. Di dare atto che, ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

- abituamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, la base imponibile è ridotta al 50%;
7. Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo dovuto e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la quota spettante all'occupante non è dovuta
 8. Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del Bilancio Comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;
 9. Di dare atto che tutti gli altri aspetti i dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IUC – componente TASI.

Successivamente, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che testualmente recita:

"4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti".

Con voto favorevole unanime espresso palesemente

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Dott. Marco Vighi

Il Segretario Generale
Firmato digitalmente
Dott. Carlino Diego
